

## COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) BENEDETTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) COTTERLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) MUNARI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) QUARTA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ALBERTO MARIA BENEDETTI

Seduta del 30/01/2018

### FATTO

La parte ricorrente in data 18/06/2009 stipulava con l'intermediario resistente due contratti di finanziamento da rimborsare rispettivamente mediante la cessione del quinto dello stipendio e mediante delegazione di pagamento; estingueva anticipatamente la cessione del quinto dopo il pagamento di 48 rate, e la delegazione di pagamento dopo il pagamento di 50 rate, senza ottenere il rimborso della quota non maturata delle commissioni e dei costi assicurativi.

Alla data di approvazione della presente relazione, non consta che l'intermediario abbia fatto tenere le sue controdeduzioni.

La parte ricorrente domanda il rimborso degli oneri non maturati in conseguenza dell'estinzione anticipata del prestito, determinato nei seguenti importi:

In relazione al contratto di cessione del quinto: "Commissioni bancarie": € 74,52; "Commissioni di intermediazione": € 1.292,17; "Costi assicurativi": € 403,96 per € 1.662,65, [somma al netto dell'abbuono di € 108,00 riconosciuto nel conteggio estintivo].

In relazione al contratto di delegazione di pagamento: "Commissioni bancarie": € 72,45; "Commissioni di intermediazione": € 1.256,28; "Costi assicurativi": € 392,74 per € 1.616,47, [somma al netto dell' abbuono di € 105,00 riconosciuto nel conteggio estintivo].

Per un totale di € 3.279,12, oltre alla corresponsione degli interessi legali sulle somme richieste, con decorrenza dalla data dell'anticipata estinzione e alla rifusione delle spese per la difesa tecnica, quantificate in € 250,00.



L'intermediario non ha depositato controdeduzioni.

## DIRITTO

In relazione al contratto di cessione del quinto, il Collegio, in applicazione dell'orientamento prevalente dei collegi territoriali, ritenute *recurring* le commissioni di cui al contratto oggetto di controversia; richiamato il costante indirizzo interpretativo dei Collegi ABF in materia di rimborsabilità delle commissioni e degli oneri non goduti in sede di estinzione anticipata dei contratti di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio per la quota parte non maturata, ovvero secondo il criterio proporzionale *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014); considerato che l'intermediario resistente non ha applicato detto criterio in sede di estinzione anticipata; ritenuto che a parte ricorrente vadano corrisposte le somme di cui alla seguente tabella, tenuto conto delle restituzioni già intervenute e oltre agli interessi legali dal reclamo al saldo:

rate pagate	48	rate residue	72	Importi	Metodo pro quota	Rimborsi già effettuati	Residuo
<b>Oneri sostenuti</b>							
<i>Commissioni bancarie</i>				124,20	74,52	108,00	-33,48
<i>Commissioni di intermediazione</i>				2.153,63	1.292,18		1.292,18
<i>Oneri Assicurativi</i>				673,27	403,96		403,96
<b>Totale</b>							<b>1.662,66</b>

in relazione alla delegazione di pagamento, per analoghe ragioni, ritenuto che a parte ricorrente spettino le somme di cui alla seguente tabella, oltre agli interessi legali dal reclamo al saldo

rate pagate	50	rate residue	70	Importi	Metodo pro quota	Rimborsi già effettuati	Residuo
<b>Oneri sostenuti</b>							
<i>Commissioni bancarie</i>				124,20	72,45	105,00	-32,55
<i>Commissioni di intermediazione</i>				2.153,63	1.256,28		1.256,28
<i>Oneri Assicurativi</i>				673,27	392,74		392,74
<b>Totale</b>							<b>1.616,48</b>

ritenuto, infine, che non sussistano i presupposti per la refusione delle spese di difesa tecnica

## P.Q.M.

**Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 3.279,12, oltre interessi legali dal reclamo al saldo.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE



Decisione N. 5405 del 07 marzo 2018

Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Firmato digitalmente da

EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA